

OIC APPLICABILI AL BILANCIO

01. NOZIONE

L' **OIC (Organismo Italiano di Contabilità)**, è nato, nella veste giuridica di fondazione il 27 novembre 2001, dall'esigenza di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'organismo promulga i **Principi Contabili Nazionali**

02. IL RICONOSCIMENTO DELL'OIC

La legge **11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014**, ha riconosciuto il ruolo e le funzioni dell'OIC.

La legge **integra il d.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter**, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell'OIC già previste dalla legge 244/2007.

Art. 9-bis	<i>Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità</i>
<p><i>1. L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;</i> b) <i>fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;</i> c) <i>partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.</i> <p><i>Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.</i></p> <p><i>2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.</i></p>	

03. LA NUOVA DISCIPLINA

Come noto la disciplina del bilancio d'esercizio è stato oggetto di profonde modifiche con il D.Lgs 139/2015 che ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge."

La nuova disciplina è entrata in vigore dal **1° gennaio 2016** e le disposizioni hanno trovato applicazione dai bilanci relativi **all'esercizio 2016**.

04. DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, codice civile "Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa".

Il bilancio d'esercizio è quindi un fascicolo unico costituito dai documenti predetti. Esistono però norme particolari per le cosiddette microimprese e per la categoria intermedia d'imprese che può redigere il bilancio in forma abbreviata.

Per maggiori e più definiti chiarimenti si invita a visionare le apposite **Schede** presenti in questa **Sezione**. Qui riepiloghiamo i limiti ed i documenti necessari a seconda della categoria occupata.

IL BILANCIO DELLE MICROIMPRESE

la riforma bilanci, il richiamato *D.Lgs del 18/08/2015 n. 139 Articolo 6*, ha introdotto la categoria delle **cosiddette micro-imprese** comprendenti le società che nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi** non superano due dei seguenti tre limiti:

1	totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2	ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3	dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

A tale proposito si ricordi:

1.	il totale dell'attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
2.	il totale delle vendite e delle prestazioni, include solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche , da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi
3.	i dipendenti occupati, si calcolano effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.

Quanto alla composizione semplificata del detto bilancio occorre specificare quanto di seguito.

Il bilancio in forma semplificata è composto da:

Stato patrimoniale;
Conto economico;
Se in calce allo stato patrimoniale si forniscono le indicazioni chieste dai punti 9) e 16) del primo comma dell'articolo 2427 CC. si è esonerati dalla nota integrativa.
Se in calce allo stato patrimoniale si forniscono le viste indicazioni chieste dai punti 3) e 4) dell'articolo 2428 CC. si è esonerati dalla relazione sulla gestione.

RICORDA	L'obbligo sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi. Ovviamente, di conseguenza, ammettendo che si superi uno solo dei detti limiti per ogni anno si rimane con gli obblighi semplificati.
----------------	---

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Secondo l'art. 2435-bis, le società che possono presentare il **bilancio in forma abbreviata** sono quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e che, nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1	totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2	ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3	dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

A tale proposito si ricordi:

1.	il totale dell'attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
2.	il totale delle vendite e delle prestazioni, include solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche , da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi
3.	i dipendenti occupati, si calcolano effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio.

RICORDA	Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati non implica la necessità di redigere lo stesso in forma abbreviata o ordinaria: l'obbligo sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.
----------------	---

Chiariamo con un esempio.

ANNO	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2012	4.350.000	9.000.000	52
2013	4.210.000	8.500.000	53

2014	4.100.000	9.500.000	48
2015	4.150.000	9.200.000	53
2016	4.500.000	8.500.000	53

Relativamente alla tabella sopra osserviamo quanto segue:

2012	Il bilancio denota il superamento di due limiti , importante vedere se nel bilancio successivo detti superamenti vengano confermati;
2013	E' stato superato solo un limite , quello del numero medio dei dipendenti, si può continuare a redigere il bilancio in forma abbreviata;
2014	E' stato superato solo un limite , quello dei ricavi delle vendite e prestazioni, si può continuare a redigere il bilancio in forma abbreviata;
2015	Sono stati superati due limiti , i ricavi ed il numero medio dei dipendenti, occorre vedere se nel bilancio successivo detti superamenti vengano confermati;
2016	Sono stati superati due limiti , il totale attivo ed il numero medio dei dipendenti, anche se uno diverso dal bilancio precedente dal 2017 il bilancio dovrà essere redatto nella forma ordinaria .

Quanto alla composizione semplificata del detto bilancio occorre specificare quanto di seguito.

Il bilancio in **forma abbreviata** è composto da:

Stato patrimoniale;
Conto economico;
Nota integrativa (senza rendiconto finanziario);
Se in nota integrativa si forniscono le indicazioni chieste dai punti 3) e 4) dell'articolo 2428 CC. si è esonerati dalla redazione sulla gestione.

Da quanto sopra richiamato possiamo trarre un sintetico schema che riassume i **documenti** che dovranno comporre il bilancio a seconda della categoria di appartenenza.

Documento	Bilancio in forma ordinaria	Bilancio in forma abbreviata	Bilancio in forma semplificata
Stato patrimoniale	Si	Si	Si
Conto Economico	Si	Si	Si
Nota integrativa	Si	Si	No
Rendiconto finanziario	Si	No	No
Relazione sulla gestione	Si	No	No

05. GLI OIC APPLICABILI AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Secondo quanto pubblicato sul proprio sito dall'Organismo Italiano di Contabilità i testi dei principi contabili, comprensivi degli emendamenti **pubblicati il 29 dicembre 2017**, applicabili ai bilanci 2017 (in approvazione nel 2018) sono quelli di seguito pubblicati:

OIC N°	CONTENUTO	DATA DI PUBBLICAZIONE	ULTIMI EMENDAMENTI
2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	Ottobre 2005	
4	Fusione e scissione	Gennaio 2007	
5	Bilanci di liquidazione	Giugno 2008	
6	I certificati verdi	Febbraio 2013	
8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra	Febbraio 2013	
9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	Dicembre 2016	
10	Rendiconto finanziario	Dicembre 2016	
11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	Marzo 2018	

12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
13	Rimanenze	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
14	Disponibilità liquide	Dicembre 2016	
15	Credit	Dicembre 2016	
16	Immobilizzazioni materiali	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
18	Ratei e risconti	Dicembre 2016	
19	Debiti	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
20	Titoli di debito	Dicembre 2016	
21	Partecipazioni	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
23	Lavori in corso su ordinazione	Dicembre 2016	
24	Immobilizzazioni immateriali	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
25	Imposte sul reddito	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	Dicembre 2016	
28	Patrimonio netto	Dicembre 2016	
29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	Dicembre 2016	29 dicembre 2017
30	Bilanci intermedi	Aprile 2006	
31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	Dicembre 2016	
32	Strumenti finanziari derivati	Dicembre 2016	29 dicembre 2017

Per i contenuti degli OIC si visionino le apposite *Schede*, riportate a mero titolo informativo e divulgativo, nell'apposita *Sezione OIC*.